

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI PSICOLOGI REGIONE UMBRIA

- Visti gli artt. 5, 26 e 27 della legge 18 febbraio 1989, n. 56 e ss. mm.;
- Visto in particolare, l'art. 12, comma 2, lett. i), 18 febbraio 1989, n. 56 e ss. mm.;
- Visto altresì, l'art. 4 del D.P.R. 25 Ottobre 2005, n. 221 *“Disposizioni in materia di procedure elettorali e di composizione del Consiglio nazionale e dei consigli territoriali, nonché dei relativi organi disciplinari, dell'ordine degli psicologi, ai sensi dell'articolo 1, comma 18, della L. 14 gennaio 1999, n. 4, dell'articolo 4 del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 e dell'articolo 1-septies del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 marzo 2005, n. 43”*;
- Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.;

Il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi Regione Umbria delibera il seguente

REGOLAMENTO DISCIPLINARE

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 PRINCIPI GENERALI

1. Il procedimento disciplinare nei confronti degli iscritti nell'albo degli psicologi è volto ad accertare la sussistenza della responsabilità disciplinare del professionista per le azioni od omissioni che integrino violazione di norme di legge e regolamenti, o violazione del codice deontologico, anche in relazione alla disciplina sulla pubblicità, o siano, comunque, ritenute in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro della professione.
2. Il procedimento è regolato dagli artt. 12, comma 2, lett. i), 26 e 27 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, 4 del d.P.R. 25 ottobre 2005, n. 221 e dal presente

regolamento, adottato anche ai sensi degli artt. 2 e 4, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi della regione Umbria è competente per i procedimenti disciplinari nei confronti dei propri iscritti.

4. La competenza disciplinare del Consiglio si radica al momento dell'inizio del procedimento stesso.

ART. 2 RESPONSABILITÀ DISCIPLINARE

1. La responsabilità disciplinare è personale ed è accertata ove sia provata l'inosservanza, anche colposa, di norme di legge e regolamenti, del codice deontologico, anche in relazione alla disciplina sulla pubblicità, o siano state poste in essere condotte ritenute comunque in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro della professione.

2. Lo psicologo è sottoposto a procedimento disciplinare anche per fatti non riguardanti l'attività professionale, qualora essi compromettano l'immagine e la dignità della categoria.

3. Il Consiglio, in sede di irrogazione dell'eventuale sanzione, deve tener conto dell'elemento soggettivo.

4. La sanzione inflitta deve essere comunque proporzionata alla gravità dei fatti contestati e alle conseguenze dannose che siano derivate o possano derivare dai medesimi.

ART. 3 COMMISSIONE DEONTOLOGICA

1. Se istituita presso l'Ordine degli Psicologi, la Commissione Deontologica è l'organo competente a svolgere l'attività istruttoria preliminare dei fatti eventualmente rilevanti ai sensi e per gli effetti del presente Regolamento ed a relazionare dinanzi al Consiglio sulle questioni disciplinari. È composta di tre membri, tra i quali un Coordinatore.

2. Il Coordinatore della Commissione Deontologica è nominato dal Consiglio dell'Ordine tra i Consiglieri in carica iscritti alla Sezione A dell'Albo, organizza i

lavori e l'attività istruttoria della Commissione Deontologica. Ove non diversamente disposto, è anche il responsabile dell'attività istruttoria preliminare compiuta dalla Commissione Deontologica, nonché relatore delle questioni disciplinari in sede di Consiglio e provvede alla verbalizzazione delle sedute della Commissione deontologica.

3. I restanti due membri della Commissione sono, ove possibile, appartenenti uno alla sezione A e uno appartenenti alla sezione B dell'albo.

4. Qualora non vi siano almeno un professionista iscritto alla sezione B dell'albo, i posti in Commissione sono interamente assegnati ai componenti della sezione A.

5. Il Coordinatore può assegnare i compiti di responsabile dell'attività istruttoria preliminare compiuta dalla Commissione Deontologica, di relatore delle questioni disciplinari in sede di Consiglio e di verbalizzazione delle sedute della Commissione deontologica ad uno degli altri componenti la Commissione deontologica.

6. Ogni commissario, all'atto dell'insediamento, assume l'obbligo al segreto circa le notizie comunque conosciute nell'espletamento dell'incarico. La responsabilità della Commissione è collegiale.

7. Il Coordinatore della Commissione può avvalersi di consulenti legali per lo svolgimento del proprio incarico.

Capo II

ISTRUTTORIA PRELIMINARE DELLA COMMISSIONE DEONTOLOGICA

ART. 4 AVVIO DELL'ISTRUTTORIA PRELIMINARE

1. Il Presidente del Consiglio dell'Ordine o gli Uffici dell'Ente a ciò preposti trasmettono al Coordinatore della Commissione deontologica e alla Commissione deontologica medesima tutti gli atti, nei seguenti casi:

- a) quando sia pervenuta al Consiglio dell'Ordine da parte di altri iscritti, di soggetti pubblici o privati, o di fonti anonime debitamente circostanziate, la denuncia di un fatto previsto dall'art 2, commi primo e secondo;

- b) quando sia pervenuta al Consiglio dell'Ordine da parte del Procuratore della Repubblica competente per territorio un'istanza di apertura di un procedimento disciplinare;
- c) quando sia stata deliberata da parte del Consiglio dell'Ordine l'apertura d'ufficio di un procedimento disciplinare.

ART. 5 TERMINI DELL'ISTRUTTORIA PRELIMINARE

1. L'istruttoria della Commissione deve concludersi nel termine massimo di quarantacinque giorni dalla data in cui la Commissione medesima o il suo Coordinatore vengono a conoscenza di fatti o condotte rilevanti ai fini di cui all'art. 1 del presente Regolamento.

ART. 6 ISTRUTTORIA PRELIMINARE DELLA COMMISSIONE DEONTOLOGICA

1. Il Coordinatore, o altro commissario dallo stesso delegato *ex art. 3, co. 5*, svolge un accertamento sommario preordinato alla verifica preliminare della ricorrenza dei presupposti di fatto per formulare un'accusa nei confronti del professionista.
2. L'istruttoria consiste nell'analisi di tutti i documenti e delle eventuali memorie depositate agli atti dall'interessato, dal Consiglio dell'Ordine, dal Procuratore della Repubblica e/o dal soggetto che ha denunciato i fatti.
3. Nel corso dell'istruttoria possono essere sentiti come persone informate sui fatti, compatibilmente con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'attività amministrativa, tutti i soggetti ritenuti dalla Commissione più opportuni. A tal fine, il Coordinatore o il commissario da esso delegato può chiedere direttamente all'interessato di presentare memorie scritte e documenti, previa rappresentazione a quest'ultimo dei fatti o dei documenti già acquisiti.
4. L'interessato può chiedere di essere ascoltato anche nella fase innanzi alla Commissione deontologica.
5. Le sedute della Commissione, salvo il caso di audizione dell'interessato, possono tenersi anche in forma telematica. Resta fermo l'obbligo della verbalizzazione delle sedute di cui all'art. 3, co. 2 e 5.

ART. 7 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DEONTOLOGICA

1. All'esito dell'istruttoria preliminare o, nei casi previsti dal successivo articolo 8, allo stato degli atti, la Commissione rassegna le proprie conclusioni da sottoporre alla prima adunanza utile del Consiglio.
2. La Commissione decide a maggioranza. Tuttavia, qualora per motivi legati all'astensione o alla ricusazione di uno o più dei suoi membri, i componenti non siano in numero dispari, a parità di voti, prevale quello del Coordinatore.
3. Nelle conclusioni devono essere indicati chiaramente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche posti a fondamento delle stesse. Se l'interessato ha depositato delle memorie, la Commissione deve altresì motivare nelle proprie conclusioni circa l'eventuale mancato accoglimento delle osservazioni dell'interessato.

ART. 8 PROPOSTA DI ARCHIVIAZIONE IMMEDIATA

1. La Commissione deontologica, fuori del caso di richiesta proveniente dal Procuratore della Repubblica competente per territorio, può, già nel corso della prima riunione, concludere la propria istruttoria, procedendo immediatamente alla proposta di archiviazione, allorquando:
 - a) i fatti palesemente non sussistano;
 - b) le notizie pervenute siano manifestamente infondate;
 - c) i fatti non siano stati commessi da un iscritto all'Ordine.
2. La proposta di archiviazione ai sensi del comma che precede è succintamente motivata e viene trasmessa al Consiglio dell'Ordine.

CAPO III

ISTRUTTORIA E DECISIONE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE

ART. 9 CONCLUSIONE E PRESCRIZIONE DELL'AZIONE DISCIPLINARE

1. Il procedimento disciplinare deve concludersi entro novanta giorni decorrenti dalla comunicazione di avvio del procedimento, effettuata ai sensi dell'art. 13.
2. Ogni procedimento disciplinare deve obbligatoriamente concludersi con l'adozione di un provvedimento espresso del Consiglio dell'Ordine, che può decidere di archiviare il procedimento o infliggere una sanzione nel rispetto dell'art. 2.
3. Il termine di cui al comma primo può essere sospeso, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, al ricorrere di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) quando sia necessaria l'acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;
 - b) quando nelle more del procedimento intervenga per qualsiasi motivo un mutamento nella composizione del Consiglio dell'Ordine, fatto salvo quanto previsto dal primo periodo dell'art. 11, comma 4;
4. L'illecito disciplinare si prescrive nel termine di cinque anni dalla commissione del fatto, salvi i casi di sospensione.

ART. 10 COMUNICAZIONI ALL'INTERESSATO O ALL'INCOLPATO

1. Tutte le comunicazioni previste dal presente regolamento, anche relative alla fase di istruttoria preliminare, nel corso del procedimento e all'esito dello stesso, ivi comprese la comunicazione di avvio del procedimento, sono eseguite mediante notificazione di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero con comunicazione a mezzo di posta elettronica certificata, qualora il professionista o il proprio difensore ne dispongano, con consegna a mano dell'interessato o incolpato che ne rilasci idonea attestazione di ricevimento o, infine, nei modi e con le forme che il professionista o il suo difensore abbiano dichiarato di accettare.
2. In caso di irreperibilità del professionista sottoposto a procedimento disciplinare, le comunicazioni di cui al comma precedente avvengono mediante affissione del

provvedimento per almeno cinque giorni nella sede del Consiglio dell'Ordine o all'Albo del comune dell'ultima residenza dell'interessato.

ART. 11 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO E POTERI DEL PRESIDENTE

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente o, in caso di impedimento, dal Consigliere più anziano per iscrizione. La convocazione del Consiglio per il compimento degli atti volti a deliberare l'archiviazione immediata o l'apertura del procedimento disciplinare costituisce dovere d'ufficio.
2. Il Presidente del Consiglio dell'Ordine assicura il rispetto dei principi e delle regole cui è informato il procedimento disciplinare. In caso di assenza od impedimento, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente, o, in caso di impedimento, dal Consigliere più anziano per iscrizione all'albo.
3. Il Presidente dirige il procedimento compiendo, tra gli altri, tutti gli atti necessari a dare impulso al procedimento, tra l'altro, coordinando le sedute, la discussione e le votazioni.
4. Qualora, per qualunque motivo, in pendenza del procedimento muti la composizione del Consiglio, il procedimento prosegue e sono fatti salvi tutti gli atti compiuti antecedentemente. Il mutamento della composizione del Consiglio, ai sensi dell'art. 9, comma 3, lett. b), è una causa di sospensione del procedimento, salvo che lo stesso non sia già stato sospeso in precedenza.
5. In vista della seduta consiliare per il compimento degli atti volti a deliberare l'archiviazione immediata o per l'apertura del procedimento disciplinare è formato il fascicolo del procedimento disciplinare, con l'attribuzione di un numero di protocollo identificativo; la denuncia, l'istanza e qualsiasi atto istruttorio preliminare sono inseriti nel fascicolo del procedimento disciplinare e assumono il numero di protocollo identificativo di quest'ultimo.

ART. 12 ARCHIVIAZIONE IMMEDIATA

1. Il Consiglio, quando rileva la correttezza della proposta di archiviazione immediata avanzata dalla Commissione, e, comunque, ogniqualvolta, ricorrano i presupposti di cui all'art. 8, può deliberare di non aprire il procedimento disciplinare, procedendo immediatamente all'archiviazione.
2. Nel caso di cui all'art. 8, primo comma, lett. c), ed ove l'incolpato sia uno psicologo già iscritto presso un altro Ordine, si procede a trasmettere gli atti al Consiglio dell'Ordine competente a promuovere l'azione disciplinare.
3. Il provvedimento che dispone l'archiviazione è succintamente motivato, e viene comunicato nei modi e con le forme di cui all'art. 10.

ART. 13 COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

1. Qualora non ricorrano i presupposti di cui all'articolo precedente, il Consiglio approfondisce le conclusioni rassegnate dalla Commissione e delibera, anche discostandosi dalle conclusioni rassegnate, la comunicazione di avvio del procedimento disciplinare.
2. L'atto di cui al primo comma è comunicato tempestivamente all'incolpato, nei modi e con le forme di cui all'art. 10.
3. La comunicazione di cui al comma precedente deve obbligatoriamente contenere:
 - a) il nome, cognome e numero di iscrizione all'Ordine dell'interessato;
 - b) l'indicazione dei fatti dei quali si contesta la rilevanza disciplinare e l'indicazione delle norme di legge o del codice deontologico che si ritengano possano essere state violate, eventualmente, integrando le contestazioni mosse all'interessato in sede di accertamenti sommari, in considerazione dell'esito dell'espletata istruttoria sommaria;
 - c) l'indicazione della seduta di trattazione del procedimento, da tenersi non prima di 30 giorni decorrenti dall'invio della comunicazione di avvio del procedimento disciplinare;
 - d) l'informazione dell'ufficio ove sono disponibili tutti i documenti riguardanti il procedimento con l'indicazione della facoltà dell'interessato di estrarre copia degli stessi;

- e) la menzione che l'incolpato ha facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia iscritto all'albo degli avvocati o all'albo degli psicologi e di presentare memorie e documenti;
- f) l'espreso avvertimento che qualora l'incolpato non si presenti alla seduta del Consiglio, si procederà in sua legittima contumacia;
- g) L'indicazione del responsabile del procedimento, che assume le funzioni di Consigliere relatore del procedimento disciplinare.

4. Il mancato rispetto dei commi secondo e terzo comporta la non irrogabilità della sanzione.

5. L'incolpato, o il difensore, hanno facoltà di prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti del procedimento, e possono produrre deduzioni scritte, documenti ed istanze istruttorie, fino a due giorni prima della seduta di cui al comma 3 lett. b).

ART. 14 - AUDIZIONE DELL'INCOLPATO

1. Delle audizioni e degli altri eventuali accertamenti, è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente o, in sua vece, dal Vice Presidente o dal Consigliere delegato, e dalle persone ascoltate.

ART. 15 LE SEDUTE E LA FASE ISTRUTTORIA

1. Il Consiglio procede all'istruttoria, ammettendo i mezzi di prova, anche a richiesta di parte, ritenuti rilevanti e dispone l'acquisizione di tutti gli atti e documenti della Commissione Deontologica, nonché gli elementi di valutazione considerati utili per la decisione, quali, ad esempio, dichiarazioni, informazioni e documenti. L'incolpato può produrre memorie e documenti fino a due giorni prima della seduta fissata.

2. Nella seduta fissata ai sensi dell'art. 13 comma 3 lett. c), ove richiesto, deve essere sentito l'incolpato nonché, eventualmente, colui che ha presentato l'esposto e le persone informate dei fatti che si ritiene utile ascoltare.

3. Tutti gli adempimenti istruttori previsti devono essere conclusi nel corso di un'unica seduta, in caso di oggettiva impossibilità, il Consiglio delibera il rinvio del procedimento ad altra seduta per la sua conclusione. Il rinvio della seduta,

debitamente motivato, non è causa di sospensione del procedimento, salvo che ricorra uno dei presupposti indicati dall'art. 8, comma 3, lett. a) e b)

ART. 16 VERBALE

1. Il processo verbale di ogni seduta è redatto dal Segretario sotto la direzione del Presidente, ed è sottoscritto da entrambi.
2. Il verbale deve contenere: la data della seduta con l'indicazione del giorno, mese ed anno; il numero ed il nome dei componenti del Consiglio presenti, con l'indicazione delle rispettive funzioni; l'indicazione, se presenti, dell'incolpato e del difensore, dell'esponente e delle persone informate dei fatti; le dichiarazioni rese dai presenti; i provvedimenti adottati dal Consiglio e le relative votazioni; la sottoscrizione del Presidente e del Consigliere Segretario.

CAPO IV

RILEVANZA DELLA SENTENZA PENALE, COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO E DELIBERAZIONE FINALE

ART. 17 SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO E RILEVANZA DELLA SENTENZA PENALE

1. Il Consiglio, una volta aperto il procedimento disciplinare, in qualsiasi momento, può disporre la sospensione, in caso di pendenza di procedimento penale a carico del medesimo soggetto per gli stessi fatti, in attesa dell'esito di tale giudizio.
2. La sospensione interrompe il decorso dei termini di prescrizione dell'illecito disciplinare e di durata del procedimento, che ricominciano a decorrere dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza che definisce il processo penale.
3. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione del professionista ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che il professionista non lo ha commesso.

4. La sentenza penale irrevocabile di condanna del professionista ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che il professionista lo ha commesso.

5. Il procedimento disciplinare è sospeso in caso di cancellazione dall'albo del professionista incolpato. Il professionista cancellato è iscritto in un apposito registro istituito presso il Consiglio Nazionale, consultabile a richiesta da chi ne abbia un interesse giuridicamente tutelato. Il procedimento prosegue in caso di successiva iscrizione del medesimo professionista presso la stessa articolazione territoriale dell'Ordine o ad altra articolazione territoriale, e sono fatti salvi gli atti compiuti prima della sospensione.

ART. 18 COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO E DELIBERAZIONE FINALE

1. Esaurite le attività istruttorie, nella stessa seduta, il Consiglio assume la propria deliberazione opportunamente motivata. Nei casi di maggiore complessità, il Consiglio può comunicare il solo dispositivo della propria deliberazione ai sensi del successivo comma 7, riservandosi di motivare entro 30 giorni, in tal caso i termini per le impugnazioni decorrono dalla notificazione della motivazione.

2. Salvo quanto previsto dai commi 4 e 5 del presente articolo, tutta l'attività di competenza del Consiglio dell'Ordine, ai sensi del presente regolamento, è svolta collegialmente dai soli Consiglieri iscritti alla medesima Sezione del Professionista assoggettato a procedimento disciplinare. Nei casi di procedimento disciplinare aperto nei confronti di un iscritto alla sezione B dell'Albo, salvo quanto previsto dal successivo comma 5, il Presidente del Consiglio dell'Ordine delega le proprie funzioni ad un Consigliere appartenente alla medesima sezione B dell'Albo.

3. Tutte le decisioni, ivi compresa la deliberazione finale, vengono prese a maggioranza semplice dai presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del consigliere con maggiore anzianità di iscrizione.

4. Ove il numero dei Consiglieri iscritti alla Sezione B dell'Albo sia inferiore a tre, tutta l'attività consiliare, ivi compresa l'istruttoria e la deliberazione finale, sono

svolte in composizione monocratica dal Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione appartenente alla medesima sezione dell'Albo.

5. In mancanza di Consiglieri iscritti alla Sezione B dell'Albo, giudica il Consiglio dell'Ordine territorialmente più vicino che abbia tra i suoi componenti almeno un Consigliere iscritto alla stessa Sezione dell'Albo. Ove tale criterio risulti inapplicabile per mancanza di rappresentanti iscritti alla Sezione B dell'Albo, giudica comunque il Consiglio al quale appartiene l'incolpato, anche se composto esclusivamente dagli appartenenti alla Sezione A.

6. La decisione può consistere:

- a) nell'archiviazione del procedimento;
- b) nella sospensione del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo precedente;
- c) nell'irrogazione della sanzione.

7. La decisione viene depositata nella Segreteria del Consiglio, entro il termine di sette giorni dalla seduta nel corso della quale è stata assunta.

8. Il Segretario provvede ad annotare in calce all'originale della decisione la data del deposito e provvede a notificarne copia, per conoscenza, in forma resa anonima, all'Osservatorio permanente per il Codice Deontologico presso il Consiglio Nazionale.

ART. 19 REQUISITI E NOTIFICAZIONE DELLA DECISIONE

1. La decisione del Consiglio deve contenere:

- a) nome, cognome, luogo e data di nascita dell'incolpato;
- b) esposizione dei fatti;
- c) svolgimento del procedimento;
- d) motivazione;
- e) dispositivo recante l'indicazione dei voti favorevoli, dei voti contrari, degli astenuti e delle schede bianche;
- f) la data in cui è pronunciata, con l'indicazione di giorno, mese e anno;
- g) la sottoscrizione del Presidente e del Segretario;

- h) la data di deposito, con l'indicazione di giorno, mese e anno;
- i) l'avviso che avverso la decisione può essere proposta impugnazione mediante ricorso al Tribunale competente per territorio, dall'interessato o dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale stesso, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento.

2. La decisione è notificata tempestivamente e comunque entro 20 giorni dalla pubblicazione, nei modi e con le forme di cui all'art. 9, all'interessato e al Procuratore della Repubblica competente per territorio.

ART. 20 SANZIONI DISCIPLINARI

1. Il Consiglio può irrogare le seguenti sanzioni disciplinari:

- a) l'avvertimento, che consiste nella contestazione della mancanza commessa e nel richiamo dell'incolpato ai suoi doveri;
- b) la censura, consistente nel biasimo per la mancanza commessa;
- c) la sospensione dall'esercizio professionale per un periodo non superiore ad un anno;
- d) la radiazione dall'Albo, che può essere pronunciata quando l'iscritto abbia gravemente compromesso la propria reputazione e/o la dignità dell'intera categoria professionale, ovvero quando l'iscritto, con sentenza passata in giudicato, sia stato condannato a pena detentiva non inferiore a due anni per reato non colposo.

2. In caso di recidiva, soprattutto in ipotesi di illeciti disciplinari identici, il Consiglio può applicare all'iscritto una sanzione disciplinare più grave di quella in precedenza irrogata.

3. Oltre i casi di sospensione dall'esercizio professionale previsti dal codice penale, comporta la sospensione dall'esercizio professionale anche la morosità per oltre due anni nel pagamento dei contributi dovuti all'ordine. In tale ipotesi la sospensione non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del Presidente del Consiglio dell'Ordine, quando l'iscritto dimostra di aver corrisposto le somme

dovute.

4. Chi è stato radiato può, a domanda, essere di nuovo iscritto, nel caso di cui al comma 1, lettera d), u.p., quando ha ottenuto la riabilitazione, secondo quanto previsto dal codice di procedura penale.

ART. 21 ESECUTIVITÀ ED EFFICACIA DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

1. I provvedimenti disciplinari sono immediatamente esecutivi, salvo sospensiva da parte della competente Autorità giudiziaria.

ART. 22 PUBBLICITÀ E ARCHIVIAZIONE DELLE DELIBERAZIONI

1. I provvedimenti di sospensione e radiazione sono annotati sull'Albo.
2. Il Consiglio dell'Ordine può disporre che un estratto delle deliberazioni recanti provvedimenti disciplinari, siano pubblicate per una volta, sul Bollettino dell'Ordine Regionale.
3. I provvedimenti sanzionatori e l'atto di archiviazione sono inseriti, in originale, nell'apposito archivio dell'Ordine. Copia delle deliberazioni e di tutti gli atti ed i documenti ad essa connessi sono inseriti nel fascicolo personale dell'iscritto, detenuto presso la sede dell'Ordine.
4. L'accesso a tali atti è consentito esclusivamente nel rispetto della legislazione vigente in tema di esercizio del diritto di accesso e tutela della privacy.

ART. 22 TUTELA GIUDIZIARIA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI

1. Le deliberazioni del Consiglio possono essere impugnate nei modi e con le forme previste dagli artt. 16 e 17 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, cui si rimanda.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 24 NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non disposto dal presente codice, si applicano le norme di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241.

ART. 25 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine.
2. Il presente Regolamento è pubblicato sul sito Internet del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi Regione Umbria.